

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale

del 18 giugno 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹ (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2009²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 25 giugno 2009³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare le modifiche degli allegati I e II dell'Accordo di cui all'articolo 1.

Art. 3

La legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane è modificata come segue:

Art. 42a Operatori economici autorizzati

¹ Su richiesta, l'Amministrazione delle dogane concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato (*Authorised Economic Operator*, AEO) se tali persone adempiono le seguenti condizioni:

- a. una comprovata osservanza degli obblighi doganali;
- b. un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;

¹ RS 101

² FF 2009 7783

³ RS 0.631.242.05; RU 2011 983

⁴ RS 631.0

- c. una comprovata solvibilità finanziaria; e
- d. norme di sicurezza adeguate.

² Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione.

³ L'Amministrazione delle dogane può effettuare controlli dell'azienda del richiedente e dell'operatore economico autorizzato.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'articolo 3.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010.⁵

² Conformemente all'articolo 4 capoverso 2, la modifica di legge entra in vigore il 1° aprile 2011.⁶

4 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ FF 2010 3815

⁶ Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 2 marzo 2011.